



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Istituto Comprensivo U. Foscolo**

Cod. Min. REIC81500Q - Cod. Fisc. 80022670352 - Cod. Univoco Ufficio IPA **UFDYZZ**  
42010 TOANO - Via Matilde di Canossa n. 23 - Tel. 0522/805127 - 805112 - Fax 0522/805112  
<http://www.ictoano.edu.it> - E-mail [reic81500q@istruzione.it](mailto:reic81500q@istruzione.it) - PEC [reic81500q@pec.istruzione.it](mailto:reic81500q@pec.istruzione.it)

**A tutto il personale scolastico**

in servizio a tempo determinato e indeterminato  
presso Istituto Comprensivo "U. Foscolo" Toano

**Oggetto:** Informativa circa l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

VISTO l'art. 1 del D.L. 6.08.2021 n.111,  
VISTA la nota MI n. 1237 del 13.08.2021,

Si comunica che - fatte salve possibili integrazioni/modifiche che dovessero intervenire a breve termine - ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, *"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2"*.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter *"il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

Ove necessario, il personale incaricato del controllo potrà richiedere l'esibizione del documento di identità.

L'accesso sarà consentito esclusivamente ai lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.

Le persone esenti (ai sensi della Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.21) devono possedere ed esibire apposita certificazione rilasciata dai medici vaccinatori o dai MMG che operano nell'ambito della campagna vaccinale (personale sanitario preposto/autorizzato).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Istituto Comprensivo U. Foscolo**

Cod. Min. REIC81500Q - Cod. Fisc. 80022670352 - Cod. Univoco Ufficio IPA **UFDYZZ**  
42010 TOANO - Via Matilde di Canossa n. 23 - Tel. 0522/805127 - 805112 - Fax 0522/805112  
<http://www.ictoano.edu.it> - E-mail [reic81500q@istruzione.it](mailto:reic81500q@istruzione.it) - PEC [reic81500q@pec.istruzione.it](mailto:reic81500q@pec.istruzione.it)

In questa attività di verifica delle certificazioni non verranno trattati dati personali, ma si provvederà a registrare l'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito il green pass.

Si rende noto che, allo stato attuale e sulla base delle fonti citate, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione del green pass è soggetto alle seguenti conseguenze:

- applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000;
- impossibilità di prestare servizio con la conseguenza che, sin dal primo giorno, non è dovuta alcuna retribuzione in quanto l'assenza risulta non giustificata;
- sospensione dal servizio a partire dal 5° giorno di assenza ingiustificata.

Si ricorda che il green pass viene rilasciato in seguito a:

- completamento del ciclo vaccinale (validità 270 giorni dall'ultima somministrazione)
- effettuazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni (validità fino alla successiva somministrazione)
- guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi)
- esecuzione, con esito negativo, del test antigenico rapido o rapido (validità 48 ore)

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Si precisa che il personale accede ai plessi dagli accessi indicati nel protocollo di utilizzo degli spazi, dove avverrà il controllo.

Si invitano pertanto i possessori di green pass a predisporre preventivamente il QR Code sulla schermata del cellulare o su supporto cartaceo per agevolare gli ingressi ed evitare code o assembramenti di persone in attesa.

Si rende nota una notizia riportata dalla stampa e quindi non ufficiale: il Ministero fornirà uno strumento più semplice per permettere il controllo quotidiano dei Green pass al personale "per quando i ragazzi saranno a scuola".

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

La Dirigente Scolastica  
Morena Bizzarri